

**La Corte di Giustizia.** Sentenza degli eurogiudici

# Ingressi clandestini nella Ue, favorirli è reato retroattivo

di **Marina Castellaneta**

**I**l reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è applicabile anche se l'ingresso illegale riguarda cittadini extra-Ue all'epoca dei fatti e che, successivamente, hanno acquisito la cittadinanza europea per l'ingresso del proprio Stato nell'Unione. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata ieri (C-218/15) su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Campobasso. Con la pronuncia, la Corte ha anche colto l'occasione per chiarire la portata del principio di retroattività della legge penale più favorevole.

La vicenda interna riguardava cittadini italiani accusati di aver favorito l'ingresso illegale in Italia di 30 cittadini rumeni prima dell'adesione della Romania all'Unione. Il giudice nazionale, però, prima di decidere ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se l'ingresso della Romania nell'Unione europea fa cadere il reato previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 286/1998 (testo unico dell'immigrazione).

Chiara la posizione della Corte di Lussemburgo, che è in linea con le conclusioni dell'Avvocato generale Bot: l'acquisizione dello status di cittadino Ue da parte di coloro che sono entrati illegalmente sul territorio italiano non incide sugli elementi costitutivi del reato in materia di favoreggiamento dell'immigrazione e, quindi, le norme penali che prevedono sanzioni devono essere applicate in linea con la direttiva 2002/90 sul favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e della decisione quadro 2002/946 relativa al rafforzamento del quadro penale in questo settore.

D'altra parte, la fattispecie delineata nel testo unico mira a punire chi favorisce l'immigrazio-

ne clandestina ed è così irrilevante, per configurare il reato, il cambiamento di status di chi è entrato nel territorio illegalmente. «L'acquisizione della cittadinanza dell'Unione - scrive Lussemburgo - costituisce una circostanza di fatto che non è di natura tale da modificare gli elementi costitutivi del reato». Diventare cittadini dell'Unione, quindi, non fa venir meno il reato commesso dagli imputati nel procedimento penale dinanzi al giudice italiano. In caso contrario, sicuro un effetto negativo e paradossale ossia incoraggiare il traffico illegale di manodopera «non appena uno Stato abbia avviato il processo di adesione all'Unione, garantendo ai trafficanti una sorta di immunità».

Inoltre, l'ingresso della Romania nell'Unione europea è una mera circostanza di fatto che non modifica gli elementi costitutivi del reato che sono rimasti invariati. Per di più, il reato commesso è di carattere istantaneo e scatta nel momento in cui il cittadino di un Paese terzo attraversa le frontiere esterne dell'Unione in modo illegale, con la conseguenza che i cambiamenti successivi sono irrilevanti. Nel raggiungere questa conclusione, la Corte di giustizia chiarisce che non è compromesso il principio di retroattività della legge penale più favorevole agli imputati assicurato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Questo perché non vi è stata una modifica delle disposizioni penali tanto è vero - osservano gli eurogiudici - che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina era ed è punito con la reclusione, e non si è verificata una successione nel tempo di leggi relative allo stesso reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

